

Roma, 1 settembre 2022

Circolare n. 199/2022

Oggetto: Tributi – Le misure del DL Aiuti bis – Decreto Legge 9.8.2022, n. 115, pubblicato sulla G.U. n.185 del 9.8.2022.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, è stato pubblicato il DL n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali". Il decreto è entrato in vigore il 10 agosto 2022.

Tra le principali novità fiscali si segnalano:

Misure fiscali per il welfare aziendale (art.12) – È previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
- dell'energia elettrica;
- e del gas naturale,

entro il limite complessivo **di euro 600,00**.

Pertanto, limitatamente al periodo d'imposta 2022, viene incrementata da 258,23 a 600,00 euro il tetto di esenzione dei *fringe benefit* aziendali, comprendendo per la prima volta le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art.20) – È previsto un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell'1,2%, per i periodi di paga dall'1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con:

- una retribuzione imponibile fino a 35.000 euro;
- e che dall'1 gennaio 2022 avevano beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8% vigente dallo scorso gennaio e fino alla fine dell'anno.

Segnatamente, la nuova disposizione stabilisce che, per i periodi di paga dall'1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), previsto nello 0,8% è incrementato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo quindi i 2 punti percentuali.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Allegato uno
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.185 del 9.8.2022

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell'energia e dei carburanti, nonché per contrastare l'emergenza idrica;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'istruzione;

**Emana
il seguente decreto-legge:**

***** OMISSIS *****

Art. 12

Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

***** OMISSIS *****

Art. 20

**Esonero parziale dei contributi previdenziali
a carico dei lavoratori dipendenti**

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

***** OMISSIS *****

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2022

MATTARELLA

*Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri*

*Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze*

*Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico*

*Cingolani, Ministro della
transizione ecologica*

*Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali*

*Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*

Lamorgese, Ministro dell'interno

Cartabia, Ministro della giustizia

Guerini, Ministro della difesa

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Visto, il Guardasigilli: Cartabia